

Valdobbiadene, 14 settembre 2010

CIRCOLARE n. 5/13/2010

A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO:

- 1) Comunicazione operazioni con paesi Black List proroga e modifica elenco dei paesi interessati**
- 2) La manovra d'estate - il DL. 78 convertito in Legge 122/2010**

1) OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST PROROGA E MODIFICA ELENCO DEI PAESI INTERESSATI

Con il precedente circolare n. 4/11/2010 del 01/07/2010 abbiamo dettagliatamente commentato l'obbligo di comunicazione telematica all'agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cosiddetti black list.

Le norme di riferimento e in particolare la prima scadenza inizialmente prevista per il 31 agosto 2010 hanno subito le modifiche che di seguito elenchiamo.

Tre paesi in meno nelle black list

Con decreto del 27.7.2010 sono state aggiornate le tre liste dei paesi a fiscalità privilegiata attualmente in vigore, e alle quali far riferimento per individuare i soggetti da inserire nella comunicazione.

Dagli elenchi del: 4.5.1999 sulla residenza delle persone fisiche; - del 21.11.2001 ai fini CFC; e da quello del DM. 23.01.2002 riferito alla ineducibilità dei costi, sono stati cancellati i seguenti paesi:

- Malta; - Cipro; - Corea del Sud.

Di conseguenza la comunicazione Black list non interessa le operazioni effettuate nei confronti di soggetti con sede, residenza o domicilio in questi tre paesi.

Proroga della scadenza per gli invii mensili e obbligo anche per le operazioni fuori campo IVA

Come oramai noto il modello di comunicazione va presentato **per via telematica** all'Agenzia delle entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Con decreto del 5 agosto 2010 pubblicato sulla GU. del 17.8.2010 si è stabilito che:

La scadenza per l'effettuazione dei primi invii telematici, riferiti ai mesi di luglio e agosto 2010 deve essere effettuata **entro il 2.11.2010**. Considerata la proroga per le festività, alla stessa data è prevista la scadenza naturale delle comunicazioni riferite a settembre e al 3° trimestre 2010.

Il decreto prevede inoltre l'esonero dalla comunicazione delle le operazioni esenti, per chi usufruisce della dispensa dagli adempimenti ex art. 36bis del DPR. 633/72 (l'esonero interessa principalmente gli istituti di credito).

Per coordinamento della "entrata in vigore" delle norme, viene confermata l'esclusione delle operazioni effettuate con **Malta, Cipro e Corea del Sud**.

Si stabilisce infine che gli elenchi devono ricomprendere **anche le operazioni fuori campo IVA** per mancanza del requisito della territorialità, ma con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° settembre 2010.



2) LA MANOVRA D'ESTATE - IL DL. 78 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 intitolato Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica è stato pubblicato sul SO. 114 alla GU. n. 125 del 31.5.2010, ed è entrato in vigore dal 31 maggio 2010. Il decreto è stato convertito con modifiche con la legge n. 122 del pubblicata sulla GU. n. 176 del 30 luglio 2010 e in vigore dal 31 luglio 2010.

Riportiamo di seguito alcune novità rilevanti:

Art. 19 Aggiornamento del catasto (Anagrafe immobiliare integrata)

Nullità dei trasferimenti immobiliari privi dei dati catastali

14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti **ad esclusione dei diritti reali di garanzia**, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie, **sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.** Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ".

Art. 20 Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cinquemila.

Il divieto di circolazione di denaro contante e libretti e titoli al portatore si riduce quindi dai 12.500 euro a 5.000.

È parimenti riportato al valore pari o superiore a 5.000 euro il limite che impone l'obbligo di:

- ✓ emissione di assegni bancari o postali con l'indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità;
- ✓ rilascio di assegni circolari non trasferibili e di emissione dei libretti di deposito bancari o postali nominativi (non al portatore).

2. In ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l'efficacia, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

- ✓ modificando l'articolo 49, comma 13, è prorogato al **30 giugno 2011** il termine per adeguare al nuovo limite dei 5.000 euro, il saldo dei libretti di deposito al portatore.
- ✓ all'articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: "Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro.

Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento."

Le nuove sanzioni per l'illecito uso del contante

Con la tabella che segue riepiloghiamo le principali sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme sui pagamenti.

TIPO VIOLAZIONE	VECCHIA SANZIONE	NUOVA SANZIONE
PAGAMENTO O INCASSO DI CONTANTI O TITOLI AL PORTATORE OLTRE LA SOGLIA CONSENTITA	SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 1 AL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 1 AL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO. SANZIONE MINIMA 3.000 EURO.
OMESSA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO E DELLA NON TRASFERIBILITÀ SU ASSEgni BANCARI OLTRE LA SOGLIA CONSENTITA		
INTERMEDIARIO E PROFESSIONISTA CHE OMETTE DI COMUNICARE L'IRREGOLARITÀ SULL'USO DEL CONTANTE ALLA COMPETENTE DIREZIONE TERRITORIALE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 3 AL 30% DELL'IMPORTO TRASFERITO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 3 AL 30% DELL'IMPORTO TRASFERITO. SANZIONE MINIMA 3.000 EURO.
TRASFERIMENTO DI CONTANTI O TITOLI AL PORTATORE PER IMPORTI SUPERIORI AI 50.000 EURO.	SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 1 AL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 5 AL 40% DELL'IMPORTO TRASFERITO. SANZIONE MINIMA 15.000 EURO.

Oblazione

L'articolo 16 della legge 689/81 ammette il pagamento di una somma ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della violazione.

La sanzione ridotta è pari a:

1/3 del massimo della sanzione;

oppure se più favorevole, il doppio dell'importo minimo della sanzione, quando questo è previsto.

In sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis che prevede l'esclusione da sanzioni per le violazioni commesse nel periodo dal 31.5.2010 al 15.6.2010, conseguenti alle nuove limitazioni sull'uso del contante e titoli al portatore.

Art. 25 Ritenuta sui bonifici per agevolazione fiscali 36% e 55%

Con questo articolo si introduce l'obbligo di operare una ritenuta d'acconto a carico delle imprese beneficiarie dei bonifici derivanti da oneri per i quali spetta la detrazione:

del 36% per ristrutturazione edilizia;

del 55% interventi di risparmio energetico.

La ritenuta a carico dell'impresa beneficiaria del bonifico è operata da parte di banche e poste presso le quali il soggetto che ha effettuato la prestazione riceve la provvista.

Il testo della norma è il seguente:

A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

Sul punto è intervenuta L'agenzia con la circolare n. 40/2010 con la quale è stato precisato che la banca del beneficiario opera una ritenuta sui bonifici 36 e 55% su un importo al netto dell'IVA forfetariamente calcolata al 20%. Con la stessa circolare è stato precisato che se le prestazioni fossero oggettivamente soggette a ritenuta (es. 4% condomini o 20% professionisti) prevale l'obbligo della ritenuta del 10% con conseguente esonero dall'operare altre ritenute.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

studio rag. Vanni Camilotte